

STATUTO

PAPA GIOVANNI XXIII - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELDACCIA PA VIA LUNGARINI
144/B

Numero REA: PA - 260304

Codice fiscale: 05523260825

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

	mio pugno su un foglio di carta di cui si occupano pagine 3	
	(tre) e quanto fin qui si contiene della quarta è stato da me	
	Notaio letto, in presenza degli intervenuti, al comparente	
	che lo approva.	
	Si sottoscrive alle ore dodici e minuti quindici.	
	F.TO VINCENZO VITALE - F.TO VALERIO TRIPOLI NOTAIO.	
	Allegato "A" al repertorio n. 13137 alla raccolta n. 7903	
	Testo dello statuto sociale che regolerà la società coopera-	
	tiva sociale a mutualità prevalente disciplinata dal presente	
	atto, dai regolamenti attuativi, dal titolo VI Capo I del li-	
	bro V del codice civile, dalle leggi speciali sulle coopera-	
	tive ed in quanto compatibili dalle norme della società a re-	
	sponsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma,	
	C.C.	
	Art.1) DENOMINAZIONE - SEDE	
	1. E' costituita con sede nel Comune di Casteldaccia (PA) la	
	società cooperativa sociale a mutualità prevalente denomina-	
	ta: "PAPA GIOVANNI XXIII - società cooperativa sociale".	
	2. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'este-	
	ro.	
	Art.2) DURATA	
	1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	

	dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	Art.3) SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO SOCIALE	
	1. La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo	
	della mutualità, senza alcuna finalità speculativa, intende	
	perseguire le finalità previste dall'art. 1 della legge	
	381/91 e successive modificazioni.	
	2. Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	ed all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi	
	dell'art.1 lettera a) della legge 381/1991, sia attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi degli art.1 let-	
	tera b) e 4 della legge 381/1991.	
	3. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa.	
	4. La cooperativa rispetta le prescrizioni dell'art. 2514	
	c.c. e pertanto:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	

	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	5. In relazione alla natura e alle finalità per le quali è	
	stata istituita, la cooperativa perseguirà gli scopi statuta-	
	ri attraverso le attività di seguito elencate da svolgere	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi:	
	- resa di servizi socio assistenziali, di ogni ordine e gra-	
	do, in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed an-	
	ziani, inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ra-	
	gazze madri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri	
	soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale con-	
	seguente a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità,	
	indigenza, ecc., anche attraverso la promozione e la gestione	
	di attività quali servizi di assistenza domiciliare, centri	
	di ascolto e di prima accoglienza, comunità alloggio, case	
	albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità	
	diurna e residenziale, soggiorni vacanze, comunità familiari,	
	case di riposo e di assistenza;	

	- promozione, istituzione e gestione di servizi di informa-	
	giovani, nonché servizi sociali in favore di minori, adole-	
	scenti e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile;	
	- promozione di servizi sociali in favore di minori anche at-	
	traverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi	
	babysitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, ecc.;	
	- promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, so-	
	cio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed	
	orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani	
	in ogni situazione di disagio;	
	- istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno e-	
	conomico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i sog-	
	getti bisognosi;	
	- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bi-	
	sognevoli di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale	
	e sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associa-	
	zione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;	
	- resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, re-	
	sidenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attra-	
	verso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di at-	
	tività quali centri medici, diagnostici, fisioterapici e ria-	
	bilitativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria,	
	cliniche specialistiche, centri di medicina trasfusionale,	
	strutture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assi-	

	stite, comunità terapeutiche assistite, centri di lunga de-	
	genza per malati cronici e terminali, strutture hospice, re-	
	sidenze sanitarie, centri residenziali e semiresidenziali di	
	prevenzione, cura e riabilitazione, centri di accoglienza e	
	cura geriatrica, ecc.;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche	
	ambulatoriali, quali medicina di laboratorio, radiologia dia-	
	gnostica, medicina nucleare, cardiologia, endoscopia, radio-	
	terapia, chirurgia ambulatoriale, dialisi, medicina fisica e	
	riabilitativa, chirurgia plastica ed estetica;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali	
	centri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti	
	portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, centri	
	di salute mentale, consultori familiari e presidi per il	
	trattamento delle dipendenze;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuati-	
	vo e/o diurno per acuti quali pronti soccorsi, centri di ria-	
	nimazione e di terapia intensiva, centri di degenza, day ho-	
	spital, day surgery, punti nascita e blocco parto, strutture	
	chirurgiche ed operatorie, centri trasfusionali, di frigoemo-	
	teca e centri di anatomia patologica;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	

	all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in	
	fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione	
	funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psi-	
	chica e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in	
	regime diurno ed in day hospital psichiatrico, strutture re-	
	sidenziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed e-	
	ducativo assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e	
	tossicodipendenze;	
	- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi	
	assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine	
	dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assi-	
	stenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e	
	strutture sportive istituite per supportare processi riabili-	
	tativi rivolti a minori, anziani ed inabili, nonché in favore	
	di altri soggetti bisognevoli di assistenza psicofisica e mo-	
	toria;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e	
	strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport,	
	finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale	
	delle persone;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e cultura-	
	le, centri di benessere, centri estetica, centri di disintos-	
	sicazione da dipendenze, beauty farm, ecc.;	

	- progettazione, realizzazione e gestione di servizi socio	
	assistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap,	
	volti a favorire i processi di superamento di situazioni e-	
	marginanti, a prevenire e/o limitare la disabilità e per con-	
	sentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio	
	ambiente sociale e familiare;	
	- promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento	
	socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione sco-	
	lastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;	
	- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assi-	
	stenza e di accompagnamento dei portatori di handicap fisici,	
	psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché	
	a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di vil-	
	leggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzio-	
	ni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igie-	
	ne e cura personale;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di attività di tra-	
	sporto, urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e disabili;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di attività di ac-	
	coglienza ed assistenza domiciliare e residenziale a supporto	
	di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e	
	sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre	
	organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, priva-	
	te e miste;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	

	assistenza medica generica e specialistica, infermieristica,	
	fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o	
	in convenzione con enti pubblici ed A.S.L.;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di servizi di tele-	
	soccorso e teleassistenza, nonché di ogni altro tipo di assi-	
	stenza telematica;	
	- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzio-	
	ne primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e	
	vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie	
	produttrici e commerciali di mobili, arredi, attrezzature,	
	strumenti e dispositivi medicali, medici e paramedici;	
	- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzio-	
	ne primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e	
	vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie	
	produttrici e commerciali di prodotti farmaceutici, parafar-	
	maceutici, dermocosmetici, veterinari, erboristici, fisio-	
	rapici, omeopatici, dietetico alimentari e sanitari;	
	- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzio-	
	ne primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e	
	vendita, per conto di industrie produttrici e commerciali di	
	forniture globali per ospedali, case di cura, centri di stu-	
	dio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo e comunità;	
	- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzio-	
	ne primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e	
	vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie	

	produttrici e commerciali di prodotti detergenti, igienizzan-	
	ti, disinfettanti e purificanti per ospedali, case di cura,	
	centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo	
	e comunità;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di campagne di pre-	
	venzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con	
	associazioni di categoria mediche e paramediche e con A.S.L.	
	ed Enti Locali;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensi-	
	bilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e	
	sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative for-	
	mative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di han-	
	dicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accresci-	
	mento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e pro-	
	fessionale;	
	- gestione di iniziative di animazione socio culturale e di	
	intrattenimento;	
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, semina-	
	riali, ricreative, formative e socio assistenziali e sanita-	
	rie, in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso	
	Stato e delle loro famiglie;	
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, semina-	
	riali, ricreative, formative ed assistenziali in favore degli	
	immigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro	

	famiglie;	
	- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di ini-	
	ziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali	
	e trasnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei pro-	
	grammi regionali, nazionali comunitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative finalizzate alla	
	promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed	
	internazionale;	
	- promozione ed attuazione di azioni umanitarie, nell'ambito	
	di programmi regionali, nazionali ed internazionali;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale e	
	sanitario;	
	- progettazione, assistenza alla progettazione per conto ter-	
	zi, gestione e coogestione di azioni formative di ogni ordine	
	e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni	
	pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assi-	
	stenziale e sanitario;	
	- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca	
	di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o	
	nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la pro-	
	gettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi	
	rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezio-	
	namento, alla specializzazione, alla riqualificazione e al-	
	l'acquisizione di specifiche competenze professionali nel	

	settore socio assistenziale e sanitario;	
	- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel	
	settore socio assistenziale e sanitario;	
	- promozione della ricerca e dello sviluppo nel campo delle	
	discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanita-	
	rio;	
	- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel	
	campo delle discipline tipiche del settore socio assistenzia-	
	le e sanitario;	
	- resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali,	
	contabili, finanziarie e legali in favore di enti/società/a-	
	ziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali e	
	sanitari;	
	- progettazione e gestione di servizi nel settore della refe-	
	zione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto	
	dei servizi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, i-	
	gienizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili	
	destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	raccolta, smaltimento e trattamento di rifiuti, ordinari e	
	speciali, provenienti da attività socio assistenziali e sani-	
	tarie;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte alla sistema-	

	zione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riqualificazione di luoghi, strutture ed immobili destinati all'assistenza sociale e sanitaria;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte al miglioramento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o dovranno svolgere servizi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a favorire l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnologica nei sistemi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preventive e curative;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive e curative erogate;	
	- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizione in gestione di servizi externalizzabili del settore socio assistenziale e sanitario, nonché di ogni altro settore organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in convenzione con Enti Governativi e non Governativi, Statali, Regionali, Provinciali e Locali, A.S.L. ed Enti Locali;	
	- capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed associazioni, di esperienze di altri enti, associazioni e società pubbliche, private e miste, nel settore socio assisten-	

	ziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di azioni ed in-	
	terventi congiunti;	
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, semina-	
	riali, ricreative e formative nel settore assistenziale e sa-	
	nitario;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla	
	formazione professionale, all'accrescimento delle capacità	
	professionali e manageriali degli associati e dei terzi, oc-	
	cupati, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o	
	dipendenti di enti pubblici ed aziende private;	
	- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca	
	di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o	
	nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la pro-	
	gettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi	
	rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezio-	
	namento, alla specializzazione, alla riqualificazione e al-	
	l'acquisizione di specifiche competenze professionali;	
	- progettazione e gestione di interventi rivolti alla crea-	
	zione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne	
	ed uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale	
	e nella presenza nelle istituzioni;	
	- progettazione e gestione di interventi rivolti alla crea-	
	zione delle condizioni di parità e pari opportunità in favore	
	di persone socialmente svantaggiate;	

	- svolgimento di qualsiasi attività didattica e formativa di	
	tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a	
	studenti di ogni ordine e grado;	
	- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle	
	discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tec-	
	nologiche, economiche e giuridiche;	
	- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel	
	campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche,	
	tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche;	
	- progettazione e gestione di interventi formativi rivolti a-	
	gli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della	
	Formazione Professionale quali i corsi di qualificazione, ri-	
	qualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti	
	per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno	
	nelle classi in presenza di allievi in situazioni di Handi-	
	cap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzio-	
	ne con i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scola-	
	stici e Professionali;	
	- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e semina-	
	ri di studi nel settore della formazione e della cultura,	
	nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazio-	
	ne, anche attraverso produzioni audiovisive radiotelevisive;	
	- capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni	
	e società, pubbliche, private e miste, nel settore della for-	
	mazione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di a-	

	zioni ed interventi congiunti;	
	- organizzazione di fiere, mostre, convegni, dibattiti, con-	
	ferenze, seminari di studi, iniziative ricreative e musicali,	
	gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura, nonché	
	svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche	
	attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;	
	- sponsorizzazione degli associati o di terzi, che ne faccia-	
	no espressa richiesta motivata, per la partecipazione a fie-	
	re, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, viaggi	
	di studio e culturali, iniziative ricreative e musicali, gare	
	sportive e manifestazioni di ogni altra natura;	
	- esercizio dell'attività di informazione, di divulgazione,	
	di documentazione, svolgimento di iniziative editoriali, se-	
	minariali e di dibattito;	
	- promozione ed attuazione di azioni che facilitino la cre-	
	scita sociale anche attraverso l'intermediazione istituziona-	
	le, datoriale ed imprenditoriale;	
	- esercizio di azioni che facilitino l'incontro della domanda	
	e dell'offerta nel mondo del lavoro anche attraverso la pro-	
	gettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informa-	
	tivi ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in pro-	
	prio e/o in convenzione con altri enti o aziende pubbliche e	
	private.	
	La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate , giusta legge 381/91 art.	

	1 lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le	
	seguenti attività:	
	- gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale	
	ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi di refezione e	
	ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di	
	buoni pasto e di ticket;	
	- progettazione e gestione, in conto proprio e/o per conto	
	terzi, di servizi di lavanderia e stireria;	
	- gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché ser-	
	vizi di ausilio agli operatori del traffico, per il migliora-	
	mento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;	
	- gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione,	
	disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e pri-	
	vati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi	
	ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la	
	salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;	
	- progettazione e gestione di servizi di telesoccorso, te-	
	leassistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in	
	genere;	
	- progettazione ed attuazione di interventi finalizzati al-	
	l'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la ge-	
	stione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimen-	
	to e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione	
	di aree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e	
	riserve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale,	

	la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e re-	
	lativi servizi, di servizi di igiene e salvaguardia ambienta-	
	le, di manutenzione aree e verde pubblico e privato, ecc.;	
	- gestione di impianti florovivaistici per la produzione di	
	piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni	
	vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed or-	
	taggi;	
	- la progettazione e gestione di servizi urbani ed extraurba-	
	ni di trasporti di persone e cose;	
	- la realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di	
	reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;	
	- la realizzazione di lavori in ambito edile e di impianti-	
	stica a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale,	
	nonché la gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed	
	al dettaglio, di materiale idoneo a tale attività;	
	- la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela,	
	alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio cul-	
	turale, monumentale ed ambientale locale, regionale e nazio-	
	nale;	
	- la gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e rac-	
	colte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed in-	
	ventariazione;	
	- la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative	
	turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo svi-	
	luppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione	

	delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali;	
	- la capitalizzazione di esperienze di altri enti, associa-	
	zioni e società pubbliche, private e miste, nel settore della	
	pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed in-	
	terventi congiunti;	
	- lo svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e	
	grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi rea-	
	lizzati;	
	- la stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti	
	in possesso di idonee capacità professionali e/o di specia-	
	lizzazioni, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i so-	
	ci, per la prestazione di lavori, servizi e consulenze.	
	Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed	
	al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari, potrà	
	attivare:	
	- la promozione ed attuazione di partenariati, gemellaggi,	
	collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici	
	e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti	
	universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi,	
	a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed extra-	
	comunitario;	
	- la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;	
	- partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbliche,	
	private e miste nella compagine sociale della cooperativa.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale potrà infine:	

	- partecipare ad aste, gare, bandi pubblici, trattative pri-	
	vate ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura	
	di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da en-	
	ti pubblici e privati;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Or-	
	ganismi ed Enti idonei;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Tutte le prestazioni sanitarie e professionali saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	6. Per il raggiungimento degli scopi sociali suindicati la	
	cooperativa, potrà stipulare convenzioni o contratti di	
	qualsiasi genere con lo Stato, la Regione, la C.E.E., Enti	
	pubblici e privati in genere, potrà usufruire di tutte le	
	agevolazioni previste dalla legislazione statale e regionale	
	in favore di cooperative di produzione e lavoro e delle coo-	
	perative sociali, ottenendo, tra l'altro, contributi a fondo	
	perduto, credito a lungo e medio termine, crediti di eserci-	

	zio, a tasso agevolato, contributi sugli interessi, finanzia-	
	menti per lavori svolti, costituzione di cauzione, rilascio	
	di fidejussioni e garanzie varie.	
	7. La società può compiere tutti gli atti necessari e/o utili	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale e tutte le operazioni	
	di carattere mobiliare, immobiliare e commerciale, anche in	
	ambito europeo, assumere partecipazioni in società costituite	
	e costituende aventi, anche in parte, scopo sociale analogo o	
	affine o complementare.	
	8. La società può in particolare:	
	a) acquistare ed alienare, anche a mezzo di permuta, terreni	
	e fabbricati, nonché costruire stabilimenti;	
	b) acquistare, anche in leasing, attrezzature ed autoveicoli	
	in genere;	
	b) contrarre mutui e finanziamenti di qualsiasi natura, assi-	
	stiti o non da garanzia ipotecaria, compiere le operazioni	
	bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'og-	
	getto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'as-	
	sunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali;	
	c) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse	
	della società che dei soci;	
	d) stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati;	
	e) partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e	
	privati per l'affidamento dei lavori compresi nelle finalità	
	statutarie della cooperativa;	

	f) chiedere tutte le agevolazioni previste dalle leggi regio-	
	nali, nazionali e comunitarie, emanate od emanande;	
	g) concedere e ottenere fideiussioni, avalli, ipoteche e ana-	
	loghe garanzie nell'interesse della società o dei soci purchè	
	relative ad operazioni connesse al conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	9. La cooperativa può, infine, ricevere prestiti dai soci fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Art.4) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI	
	1. Il numero dei soci operatori è illimitato, ma non infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	2. Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie di soci:	
	A) SOCI LAVORATORI: coloro che per la loro capacità effe-	
	tiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono parte-	
	cipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successi-	
	ve modifiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente;	
	B) SOCI VOLONTARI: coloro che prestano la loro attività	

	gratuitamente, il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, secondo il	
	disposto dell'art. 2 della citata legge 381/91, può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate. Essi sono iscritti in una apposita	
	sezione del libro soci;	
	C) SOCI FRUITORI: coloro che godono a vario titolo - diretta-	
	mente o indirettamente - dei servizi prestati dalla coopera-	
	tiva, ma non hanno diritto a retribuzione.	
	3. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente neces-	
	sario al buon funzionamento della cooperativa persone che	
	svolgono mansioni tecniche ed amministrative.	
	4. Non possono far parte della cooperativa quanti esercitano	
	in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperati-	
	va.	
	Art.5) PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	1. Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare	
	per iscritto domanda di ammissione all'organo amministrativo.	
	2. Gli elementi che la domanda deve contenere saranno stabi-	
	liti dall'organo amministrativo con apposita delibera e sa-	
	ranno oggetto di uno schema di domanda di ammissione che	
	dovrà, in ogni caso, contenere l'indicazione delle specifiche	
	competenze possedute, la categoria di soci a cui si chiede di	
	essere iscritti, la dichiarazione di non svolgere attività	
	concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa - la	

	dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonchè la	
	dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria	
	prevista dall'articolo 23 del presente statuto.	
	3. L'organo amministrativo decide sulla domanda tenendo conto	
	dei requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, della capacità della cooperativa di instaurare rap-	
	porti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspi-	
	rante socio, della compatibilità dell'ammissione del nuovo	
	socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa a	
	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	4. In caso di accoglimento della domanda, la delibera verrà	
	comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. In	
	caso di rigetto la relativa delibera, debitamente motivata,	
	verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla	
	presentazione della domanda.	
	5. Entro i successivi sessanta giorni l'interessato può chie-	
	dere che sull'istanza di ammissione si pronunzi l'assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della sua prossima convocazio-	
	ne.	
	Art.6) OBBLIGHI DEI SOCI	
	1. I soci sono obbligati:	
	a) al versamento al momento della iscrizione nel libro soci:	
	- della quota sottoscritta;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dai libri sociali.	
	Art.7) DIRITTI DEI SOCI	
	1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-	
	sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione.	
	Art.8) PERDITA DELLA QUALITA'DI SOCIO	
	1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fal-	
	limento o per causa di morte.	
	Art.9) RECESSO	
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che non abbia più rapporto di lavoro con la cooperativa o	

	non svolga più l'attività di volontariato.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società. Gli amministratori entro sessanta	
	giorni dal ricevimento devono comunicare al socio l'accogli-	
	mento o il rigetto della domanda. Trascorso inutilmente il	
	predetto termine, il recesso deve considerarsi comunque ac-	
	cettato per silenzio assenso.	
	5. In caso di rigetto della domanda l'Organo Amministrativo	
	nè dà immediata comunicazione con raccomandata al socio,	
	che, entro i successivi sessanta giorni, può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Collegio Arbitrale previsto dal successivo	
	art. 23. La dichiarazione di recesso può essere rigettata	
	soltanto se non è conforme alla legge o allo statuto.	
	6. Gli effetti del recesso, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale si verificano: dalla data di accoglimento della do-	
	manda o - in caso di silenzio dell'organo amministrativo - il	
	sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della do-	
	manda o - in caso di contestazione - dalla data del lodo ar-	
	bitrale che ne accerta la legittimità. Per quanto concerne i	
	rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art.10) ESCLUSIONE	
	1. L'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	

	legge, può deliberare l'esclusione del socio:	
	a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che gli deriva-	
	no dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dal	
	rapporto mutualistico e negli altri casi previsti dagli artt.	
	2286 e 2288, primo comma, c.c.;	
	c) per non avere eseguito in tutto o in parte il pagamento	
	della quota sottoscritta;	
	d) qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento indicate	
	nel regolamento di cui all'art. 6) della legge 142/2001 e,	
	nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa.	
	Il socio lavoratore, infine, può essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro viene a cessare per qualsiasi causa.	
	2. Nei casi previsti alle precedenti lettere b) ed c), la de-	
	libera di esclusione deve essere preceduta da intimazione ad	
	adempire nel termine di trenta giorni inviata al socio con	
	lettera raccomandata contenente la dichiarazione che, decorso	
	inutilmente questo termine, sarà deliberata l'esclusione.	
	3. La delibera di esclusione contenente l'esposizione dei	
	fatti addebitati deve essere comunicata all'interessato	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale	
	delibera il socio può attivare, entro sessanta giorni dalla	

	comunicazione, il procedimento arbitrale previsto dall'art.	
	23.	
	4. L'esclusione del socio determina il contemporaneo sciogli-	
	mento del rapporto sociale e la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'anno-	
	tazione nel libro dei soci da farsi cura degli amministratori.	
	Art.11) MORTE DEL SOCIO	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari, hanno	
	diritto alla liquidazione della quota ai sensi del succes-	
	sivo art. 12.	
	Art.12) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE	
	1. Il socio receduto o escluso o gli eredi del socio defun-	
	to hanno diritto al rimborso del capitale ed agli eventuali	
	dividendi maturati e non distribuiti la cui liquidazione,	
	eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili	
	al capitale sociale, avrà luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale. La liquidazione non comprende il rimborso	
	del sovrapprezzo.	
	2. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottan-	
	ta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte.	
	3. In mancanza di richiesta di rimborso, entro il termine di	
	cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale, le somme	
	spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti sa-	

	ranno devoluti alla riserva straordinaria.	
	Art.13) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE O DEI SUOI EREDI	
	1. La responsabilità del socio uscente o degli eredi del so-	
	cio defunto è regolata dall'art. 2536 c.c.	
	Art.14) PATRIMONIO SOCIALE-ESERCIZIO SOCIALE	
	1. Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale variabile, formato dai conferimenti	
	dei soci rappresentati da quote del valore nominale non in-	
	feriore ad euro 25 (venticinque) e non superiore al limite	
	stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui al successivo articolo 17 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e a-	
	gli eredi dei soci defunti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria e dalla riserva costituita	
	dall'assemblea e/o prevista dalla legge;	
	e) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla società.	
	2 Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci durante la vita della società, nè all'atto del suo scio-	
	glimento.	
	Art.15) RISTORNI	
	1. L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in merito alla ripartizione	
	dei ristorni ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e	

	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni del presente statuto e dal relativo apposito rego-	
	lamento. In particolare, il ristorno è ripartito esclusiva-	
	mente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quan-	
	tità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la	
	cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ri-	
	storno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutua-	
	listico. In ogni caso l'entità della quota da destinare ai	
	ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualisti-	
	ca offerta al socio potendosi ridurre e, al limite, annullar-	
	si quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai va-	
	lori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispe-	
	cie del ristorno anticipato.	
	2. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni	
	tra i soci anche mediante un aumento proporzionale delle ri-	
	spettive quote.	
	Art.16) INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA	
	1. La quota non può essere ceduta per atto tra vivi nè data	
	in pegno.	
	2. Il diritto di recesso previsto dall'art. 2530 ultimo comma	
	c.c. non può essere esercitato prima che siano trascorsi due	
	anni dall'ingresso in società; decorso questo termine esso	
	può essere esercitato mediante un preavviso di novanta giorni.	

	Art.17) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrati-	
	vo provvede alla redazione del bilancio.	
	3. Nel bilancio devono essere riportati distintamente i dati	
	relativi all'attività svolta con i soci distinguendo even-	
	tualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	4. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c. certificate dall'organo ammini-	
	strativo in sede di relazione sulla gestione.	
	5. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distri-	
	buzione degli utili netti annuali e li destina:	
	a) una quota pari al 30% (trenta per cento) a riserva legale	
	indivisibile;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nei limiti e con le	
	modalità previste dal precedente art. 15 e dall'ultima parte	

	del presente articolo;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	6. L'assemblea può destinare gli utili, ferme restando le de-	
	stinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-	
	serve indivisibili.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a fina-	
	lità mutualistiche, intendendosi per tali l'incremento delle	
	riserve indivisibili, il contributo al fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	7. La ripartizione dei ristorni è consentita soltanto dopo a-	
	vere effettuato le destinazioni di utili di cui alle prece-	
	denti lettere a) e b). E' fatto divieto all'assemblea di de-	
	liberare l'assegnazione ai soci lavoratori di ristorni in	
	misura superiore all'eccedenza di esercizio risultante dal	
	bilancio approvato e relativo all'attività mutualistica svol-	
	ta con i soci.	
	Art.18) ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	2. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la univer-	
	salità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità	
	allo statuto ed alle leggi in vigore sono vincolanti per tut-	
	ti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	Assemblea ordinaria	

	3. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	a) approvazione del bilancio di esercizio, ripartizione dei	
	ristorni e distribuzione degli utili;	
	b) nomina e revoca dell'organo amministrativo; nomina, quan-	
	do è obbligatoria per legge, dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale; nomina, quando ritenuto opportuno, del	
	soggetto incaricato del controllo contabile;	
	c) determinazione del compenso dell'organo amministrativo,	
	dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;	
	d) azione di responsabilità nei confronti degli amministratori,	
	dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile.	
	Assemblea straordinaria	
	4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni	
	dello statuto ivi compresa la soppressione delle clausole che	
	caratterizzano la società come cooperativa a mutualità prevalente,	
	sulle altre materie elencate dall'art. 2365 c.c. e su	
	ogni altra materia dalla legge espressamente attribuita alla	
	sua competenza.	
	Convocazione	
	5. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con lettera	
	raccomandata A.R. o qualsiasi altro mezzo che garantisca	
	la prova dell'avvenuta ricezione, spedita almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza a tutti i soci al domicilio risultante	
	dal libro soci e, se esistono, a tutti i sindaci.	

	6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco	
	delle materie da trattare.	
	7. Nell'avviso potrà essere indicata anche la data della e-	
	ventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nel	
	giorno stabilito per la prima.	
	8. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti e informati della riunione tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppo-	
	ne alla trattazione dell'argomento.	
	9. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o fuori ma	
	il luogo della riunione non deve essere distante più di 250	
	(duecentocinquanta) Km dalla sede sociale.	
	Rappresentanza nell'assemblea	
	10. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare da altro socio. La rappresentanza deve essere con-	
	ferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società.	
	11. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri 2 (due)	
	soci. Non possono essere delegati i componenti dell'organo	
	amministrativo, i sindaci, il revisore contabile ed i dipen-	
	denti della società.	

	Presidenza dell'assemblea	
	12. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assem-	
	blea.	
	13. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni. Gli esiti di tali accertamenti devono risultare	
	dal verbale.	
	Verbale	
	14. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	15. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'as-	
	semblea salvo che questa non deliberi diversamente. Il segre-	
	tario può essere un non socio. La nomina del segretario non	
	ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.	
	16. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto	
	17. Nelle assemblee hanno diritto di intervenire e di votare	
	coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	90 (novanta) giorni e che siano in regola con i versamenti a	
	qualsiasi titolo dovuti alla società.	
	18. Il socio con minore anzianità di iscrizione può presen-	

	ziare all'assemblea senza diritto di intervento e di voto.	
	19. Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare	
	della quota sottoscritta.	
	20. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assem-	
	blea.	
	Maggioranze	
	21. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, quando sono presenti direttamente e per delega	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione, qualun-	
	que sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	22. Le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convoca-	
	zione, sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci	
	presenti e rappresentati all'adunanza.	
	23. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più	
	della metà dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda con-	
	vocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più di un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	24. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'og-	
	getto, sulla soppressione delle clausole che caratterizzano	
	la società come cooperativa a mutualità prevalente, sulla	
	trasformazione del tipo, sulla fusione e scissione, tanto in	
	prima quanto in seconda convocazione, la deliberazione deve	

	essere presa con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino i due terzi dei voti spettanti ai soci. Quando i	
	soci sono cinquanta o più, la delibera deve essere approva-	
	ta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art.19) AMMINISTRAZIONE	
	1. La società è amministrata, a seconda di quanto stabilito	
	dall'assemblea in occasione della nomina, da un amministra-	
	tore unico o da un consiglio di amministrazione composto da	
	un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.	
	2. Quando la società è amministrata da un amministratore uni-	
	co, esso deve essere socio; quando la società è amministrata	
	da un consiglio di amministrazione, parte dei suoi componen-	
	ti possono essere non soci, purchè la maggioranza sia costi-	
	tuita da soci cooperatori.	
	3. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato	
	o per il tempo stabilito all'atto della nomina e sono sempre	
	rieleggibili.	
	4. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	5. Gli amministratori, quando sono nominati a tempo determi-	
	nato cessano dall'ufficio alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica e possono essere revocati dai soci in qua-	

	lunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Quando	
	sono nominati a tempo indeterminato cessano dalla carica per	
	dimissioni o per revoca. Sia per le dimissioni che per la re-	
	voca deve essere dato un preavviso di tre mesi, salvo che	
	ricorra una giusta causa.	
	5. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi compo-	
	nenti il presidente ed il vicepresidente qualora non vi ab-	
	bia provveduto l'assemblea.	
	6. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei	
	suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti	
	della delega e fatte salve le attribuzioni non delegabili	
	per legge.	
	7. Sono in ogni caso di competenza dell'intero organo ammi-	
	nistrativo la redazione del progetto di bilancio e dei pro-	
	getti di fusione e di scissione, la convocazione dell'assem-	
	blea, i provvedimenti in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	8. Quando la società è amministrata da un consiglio di ammi-	
	nistratore le decisioni possono essere adottate anche me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, purchè risultino da verbale da tra-	
	scriversi nel relativo libro.	
	9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o	

	dall'amministratore più anziano di età anche fuori della sede	
	sociale purchè in Italia.	
	10. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del	
	luogo, del giorno e ora dell'adunanza e l'elenco degli argo-	
	menti da trattare deve essere spedito per raccomandata o fax	
	o posta elettronica a ciascun amministratore e, se esiste il	
	collegio sindacale, a ciascun sindaco almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine è ridot-	
	to a tre se l'avviso è spedito per telegramma oppure a mezzo	
	fax o posta elettronica.	
	11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione è necessaria la presenza della maggioranza as-	
	soluta degli amministratori in carica ed il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti. Il relativo verbale	
	è sottoscritto dal presidente e dal segretario, che può anche	
	essere un estraneo.	
	12. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della società, sen-	
	za alcuna limitazione nè distinzione tra gli atti di ordina-	
	ria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o	
	per statuto è riservato alla esclusiva competenza dei soci.	
	In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste	
	dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo:	
	a) assume i provvedimenti ad esso demandato dallo statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci	

	e liquidazione delle relative quote sociali;	
	b) propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione	
	del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'art.	
	2528, secondo comma, c.c.;	
	c) predispone i regolamenti che disciplinano i rapporti tra	
	società e soci e regolamenti organizzativi che disciplinano	
	il funzionamento della società da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea.	
	13. La firma e la rappresentanza legale della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi,	
	all'amministratore unico o, se esiste il consiglio di ammi-	
	nistrazione al presidente e, in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, al vicepresidente ed all'amministratore delegato nei	
	limiti della delega.	
	14. Sono in particolare di competenza dell'amministratore u-	
	nico o del presidente del consiglio di amministrazione:	
	a) la riscossione di tutte le somme dovute alla società, a	
	qualunque titolo, dai soci, dai soggetti pubblici e privati,	
	con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;	
	b) la nomina, la revoca e la sostituzione di avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la società	
	presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;	
	c) il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei	
	requisiti mutualistici della dichiarazione sostitutiva di cui	
	all'art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;	

	d) la tenuta del libro soci, del libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'assemblea, delle deliberazioni dell'organo	
	amministrativo;	
	e) gli adempimenti previsti dagli artt. 2383, quarto comma,	
	cod. civ. per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei	
	consiglieri e dell'art. 2400, terzo comma, cod. civ. per l'i-	
	scrizione della nomina e della cessazione dei sindaci.	
	15. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, in caso di assenza o impedimento del presiden-	
	te, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vi-	
	ce-presidente, la cui firma fa prova nei confronti dei soci e	
	dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	16. Il legale rappresentante può nominare procuratori specia-	
	li, per il compimento di determinati atti o categorie di at-	
	ti, nonchè direttori, agenti e rappresentanti con quelle man-	
	sioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà	
	opportune.	
	17. All'amministrazione della società si applicano gli artt.	
	2382 e 2385 cod. civ.	
	18. La sostituzione degli amministratori è regolata dall'art.	
	2386 c.c. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti	
	gli amministratori l'assemblea per la loro sostituzione è	
	convocata dal collegio sindacale, se esiste.	
	19. In mancanza del collegio sindacale la convocazione deve	
	essere fatta dal socio più anziano di età.	

	ART.20) ORGANO DI CONTROLLO	
	1. Quando è obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai	
	sensi dell'art. 2543 c.c., questo è composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti anche fra non soci dall'as-	
	semblea, la quale nominerà anche il presidente del collegio	
	sindacale.	
	2. Al collegio sindacale sono demandate sia le funzioni pre-	
	viste dall'art. 2403 c.c. sia il controllo contabile previsto	
	dall'art. 2409-ter c.c.	
	3. Nei casi in cui non è obbligatoria la nomina del collegio	
	sindacale, i soci possono nominare un revisore con funzione	
	di solo controllo contabile.	
	4. L'assemblea fissa l'emolumento dei sindaci o del revisore	
	contabile a norma di legge.	
	5. Tutti i sindaci effettivi e supplenti sono scelti tra gli	
	iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	6. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Art.21) REGOLAMENTI	
	1. I rapporti tra la società ed i soci saranno disciplinati	
	da un regolamento che stabilisce i criteri e le regole rela-	
	tive allo svolgimento dell'attività mutualistica. Il regola-	
	mento verrà predisposto dall'organo amministrativo ed appro-	

	vato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assem-	
	blee straordinarie.	
	Art.22) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	1. Lo scioglimento della società, quando si verifica una del-	
	le cause indicate nell'art. 2545-duodecies, è deliberato dal-	
	l'assemblea straordinaria, la quale con la maggioranza previ-	
	sta per le modifiche statutarie, decide:	
	1) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in	
	caso di pluralità di liquidatori;	
	2) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	3) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con le prescrizioni di cui all'art.	
	2487 lettera c) c.c.	
	2. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale	
	di liquidazione, è destinato nell'ordine che segue:	
	a) al rimborso del capitale e dei dividendi eventualmente ma-	
	turati;	
	b) la rimanenza ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art.23) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	1. Qualunque controversia (fatta eccezione quelle nelle quali	
	la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-	
	sterio) insorga tra soci o tra soci e la società, in dipenden-	
	za dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione	

44 di 44